



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. ____ del _____



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente *Regolamento* disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*".
2. Il presente *Regolamento* è, altresì, adottato in attuazione dell'art. 19 bis dello Statuto aziendale.
3. L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente *Regolamento*; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce nel merito direttamente al Consiglio di Amministrazione.
4. Ogni altra disposizione vigente al momento di entrata in vigore del presente *Regolamento*, che risulti in contrasto con esso, si intende ad ogni effetto abrogata.

Articolo 2 - Composizione – nomina – durata

1. L'OIV può essere costituito in forma collegiale - con tre componenti - o monocratica; è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione previa selezione comparativa.
2. La costituzione in collegio dell'OIV può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona o mediante convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Il mandato ha la durata triennale e decorre dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
4. I componenti dell'OIV sono nominati tra i soggetti iscritti da almeno sei mesi nell'apposito *Elenco nazionale* istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. La scadenza dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda non comporta la decadenza dall'incarico dell'OIV.
6. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 "*Disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione*".
3. L'iscrizione all'Elenco nazionale vale quale attestazione del possesso da parte dei componenti partecipanti alla selezione comparativa dei necessari requisiti di competenza, esperienza ed integrità richiesti per lo svolgimento del mandato di OIV.
4. L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui precedenti commi 2 e 3 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Articolo 4 - Cause di incompatibilità

1. I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;
- trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell'ente;
- essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;
- essere revisore dei conti presso l'amministrazione.

Articolo 5 - Funzioni dell'OIV

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente agli organi di governo le eventuali criticità riscontrate;
- c) valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei relativi premi;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) esercita le attività di controllo strategico dell'Ente e ne riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- h) verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori, e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- i) valida la proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione da sottoporre al C.d.A.;



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;
- l) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni";
- m) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 6 - Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura comparativa. Il relativo bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 15 giorni. Dovrà, altresì, essere pubblicato nell'apposita sezione del Portale della performance.
2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 "Disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art.4 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - c) curriculum vitae.
3. L'elenco dei partecipanti dovrà essere comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione.
4. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.
5. La valutazione dei curricula è di competenza del Direttore Generale, il quale formulerà, a conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a segnalare al Consiglio di Amministrazione i candidati idonei.
6. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.
7. La nomina verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della relazione di cui al precedente comma 4).
8. I curricula e la deliberazione di nomina dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet dell'A.S.P. Umberto I nell'apposita sezione.
9. Gli esiti della procedura andranno, altresì, pubblicati nell'apposita sezione del Portale della performance.



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Articolo 7 – Compenso

1. All'OIV viene corrisposto un compenso determinato dal Direttore Generale al momento dell'indizione della selezione comparativa.
2. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, etc.
3. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale.
4. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la presentazione di un prospetto bimestrale.

Articolo 8 - Cessazione dall'incarico

1. L'OIV, cessa dall'incarico nei seguenti casi:
 - per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 6 agosto 2020;
 - per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'OIV è, altresì, revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.
3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.
4. Le dimissioni dalla carica del componente dell'OIV, indirizzate al Presidente del Consiglio di amministrazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 9 - Regole di comportamento

1. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:
 - l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
 - i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale;
 - deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 18/11/2022 13:06:04

IMPRONTA: 3E079723258887E1114036FA46C77BA5D9DC643F3DC363FA85423E6EFFD3F82B
D9DC643F3DC363FA85423E6EFFD3F82BD586A6F8687891AFDF8E3FF0D9443F46
D586A6F8687891AFDF8E3FF0D9443F46ED0FEC931DCB8C06CB41833B636CD4F3
ED0FEC931DCB8C06CB41833B636CD4F3D48EF28ACB57F776E00AFDE1487A2D2